


## IL DATORE DI LAVORO DEVE VIGILARE SUL RISPETTO DELLA SICUREZZA Lo ribadisce la Cassazione



*La Cassazione Civile con la sentenza n.21127 del 4 dicembre 2013 ribadisce che il datore di lavoro sia da ritenere responsabile dell'infortunio del lavoratore qualora ometta di controllare e vigilare che le misure di sicurezza vengano effettivamente applicate.*

Con [sentenza n. 27127 del 4 dicembre 2013](#) la Cassazione Civile ha ribadito il principio per il quale il datore di lavoro è interamente responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore anche quando

ometta di controllare e vigilare che delle misure di sicurezza adottate si sia effettivamente fatto uso da parte del dipendente danneggiato.

### **Il fatto.**

Un lavoratore si è infortunato mentre sostituiva la lampada di emergenza di un mezzo compattatore ad una altezza di circa 3-4 metri, con una scala inadatta all'uso, senza che sui lati aperti verso il vuoto fossero installati parapetti normali con arresto al piede o mezzi di protezione equivalenti, idonei ad impedire la caduta di persone e, per di più, **senza che sull'esecuzione di tale prestazione vi fosse alcuna vigilanza.**

La condotta del dipendente, ha osservato la Corte, si è configurata, "nell'eziologia dell'evento dannoso, come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, e proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro". A quest'ultimo, si deve imputare la violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e **nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose**, comportamento che "funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso"\*.

Nel respingere l'ipotesi di coinvolgimento del dipendente per concorso in colpa, la Cassazione ha richiamato sulla necessità di uniformarsi al seguente principio di diritto: "Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è **esonero da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente** presenti i caratteri di:

- abnormità;
- inopinabilità (imprevedibilità);
- esorbitanza;

rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.

Ne consegue che, una volta esclusa tale condotta, l'imprenditore è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito **fungendo la violazione dell'obbligo di sicurezza quale unico fattore causale dell'evento**, e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il **dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo, nonostante la sua imprudenza e negligenza**."